



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 151, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'ATTIVAZIONE DEL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO AVENTE AD OGGETTO: LA VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI DENOMINATI TEMPIO DI SERAPIDE E STADIO DI ANTONINO PIO (Pozzuoli – NA)

Allegato 1_DISCIPLINARE D'UTILIZZO E DI ACCESSO DEGLI SPAZI DEI LUOGHI TEMPIO DI SERAPIDE E STADIO DI ANTONINO PIO (Pozzuoli – NA)

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Individuazione degli spazi

Articolo 3 – Usi Consentiti

Articolo 4 – Prescrizioni

Articolo 5 – Personale di vigilanza

Art.1 - Oggetto

La presente disposizione disciplina le modalità di utilizzo e di accesso di spazi dei monumenti noti come Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio di competenza del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Art.2 – Individuazione degli spazi

Gli spazi possono essere utilizzati solo per un uso compatibile con le finalità istituzionali di questa Amministrazione, nel rispetto dei luoghi e della sicurezza propria, degli operatori e dei visitatori.

Le aree oggetto di utilizzo sono costituite dagli spazi e dagli ambienti evidenziati nelle planimetrie allegate all'avviso (all. 2). Sono escluse dal presente disciplinare le aree transennate e già interdette al pubblico.

Art.3 - Usi consentiti

L'uso degli spazi deve essere compatibile con le caratteristiche paesaggistiche ed archeologiche in modo da evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti e ad altri beni eventualmente presenti.

Non è consentito l'utilizzo degli spazi per attività che pregiudichino la corretta conservazione dei beni, l'estetica e il decoro degli spazi medesimi. Per le iniziative che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui gli spazi richiesti non sono dotati, il Soggetto deve provvedere, a propria cura e spese, all'acquisizione, montaggio, smontaggio e trasporto. Previo invio delle certificazioni previste, le operazioni di montaggio e smontaggio devono svolgersi, ove necessari, sotto il controllo del personale del Parco onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico del Soggetto medesimo.

Non è consentito:

- fumare;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

parco
archeologico
campi
flegrei

e-mail: pa-fleg@cultura.gov.it; pa-fleg@pec.cultura.gov.it
Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

- superare i limiti di capienza comunicati;
- ostacolare l'agevole apertura della porta principale;
- ostacolare anche temporaneamente le vie di fuga e le uscite di sicurezza ove presenti;
- depositare materiali infiammabili;
- l'uso di apparecchiature con fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche, bombole a gas di qualsiasi genere;
- appendere pannelli o quant'altro alle pareti e/o fissare al pavimento;
- collocare segnaletica e cartellonistica promozionale senza autorizzazione o in difformità dalle indicazioni;
- l'accesso di animali di qualunque specie, eccezion fatta per i cani guida a servizio dei non vedenti.

Art. 4 - Prescrizioni

Ogni evento/manifestazione che non rientra nella ordinaria attività è subordinato alla redazione di un piano di sicurezza e gestione dell'emergenza, ovvero un piano dettagliato delle attività con indicazione delle attrezzature installate, dei rischi legati al loro uso e delle relative misure di mitigazione del rischio da consegnare almeno 15 giorni prima della manifestazione.

Gli spazi devono essere lasciati nelle stesse condizioni di funzionalità e di decoro in cui sono state prese in consegna. Il Soggetto è tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati agli spazi, alle strutture mobili e fisse nonché agli impianti.

Relativamente alla capienza massima consentita nei siti oggetto delle attività di valorizzazione, alla luce delle analisi pertinenti alla sicurezza, si specifica quanto segue:

- **Tempio di Serapide:** 70 unità per le attività di visita ordinaria;
- **Tempio di Serapide:** 150 unità per le altre attività;
- **Stadio di Antonino Pio:** percorso interno (ambulacro) 50 unità per tutte le attività;
- **Stadio di Antonino Pio:** percorso esterno: max 200 unità per tutte le attività con due cancelli aperti/presidiati;

Per quanto riguarda le specifiche informazioni/raccomandazioni relative alla fruibilità dei siti, si segnala che la pavimentazione in battuto risulta essere disomogenea e potenzialmente scivolosa, oltretutto con rischio di inciampo; di conseguenza sarà sempre necessario utilizzare scarpe idonee a tali caratteristiche.

Per i siti in oggetto si raccomanda inoltre di prestare particolare attenzione dopo periodi di pioggia, perché potrebbero verificarsi profonde pozzanghere, aree allagate e casi simili, che possono comportare un rischio potenziale per tutti i soggetti coinvolti.

Nell'organizzazione degli eventi occorre individuare tra i possibili percorsi quelli che, di fatto, sono più agevolmente percorribili, privi cioè di ostacoli fisici (barriere architettoniche) lungo i quali indirizzare il pubblico dei visitatori nella sua generalità. Si raccomanda di utilizzare calzature antiscivolo. Inoltre, il Soggetto è tenuto ad informare i visitatori in modo chiaro circa la suddetta prescrizione.

Gli spazi dedicati a rappresentazioni, mostre e attività educative potranno essere quelli attualmente aperti alla visita, già distinti da apposite transenne, e non dovrà aversi in alcun modo l'accesso all'area interdetta né da parte del pubblico, né degli organizzatori, che avranno cura di evitare che ciò avvenga.

Le attività non possono bloccare neppure temporaneamente le vie di fuga o l'accesso alle attrezzature di emergenza, come gli idranti o gli estintori portatili (ove presenti nell'area).

È dovere del Soggetto comunicare a tutti i suoi dipendenti e collaboratori tutte le istruzioni ricevute afferenti alla sicurezza, oltre quelle emesse al suo interno.

Se l'apprestamento di eventi comporta la stesura di linee elettriche volanti in zone aperte al pubblico, esse devono essere fissate, con sistemi concordati con i responsabili tecnici del Parco, alla pavimentazione esistente ed inserite in canaline temporanee come da norma e debitamente segnalate.

In particolare, occorre prendere precauzioni particolari, ogni qualvolta si utilizzano impianti e reti sotto tensione, per la possibilità che pioggia ed umidità possano creare situazioni di rischio. Deve essere pertanto prestata la massima cura nell'utilizzare sempre e comunque collegamenti elettrici idonei per l'utilizzo all'aperto, in particolare in presenza di spine e prese volanti.

Il personale delle ditte, organizzazioni e associazioni nonché i visitatori si assumono inoltre l'esclusiva responsabilità, in sede civile, amministrativa e penale delle conseguenze di eventuali infortuni ed incidenti correlati ad imperizia e colpa degli stessi.

Si ricorda inoltre che il personale suddetto:

- non è abilitato all'uso e alla manovra di qualsiasi impianto, attrezzatura ed apparecchiatura esistente nell'area;
- non deve compiere azioni che possano indirettamente limitare l'efficacia dei dispositivi antinfortunistici e di sicurezza, la segnaletica, le vie d'esodo e le uscite di sicurezza esistenti presso l'area.

Ulteriori informazioni saranno fornite attraverso specifica "Informativa sui rischi" ex art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i

Art.5-Personale

Le attività di valorizzazione dovranno essere supportate da un numero adeguato di personale stimato in minimo di 2 unità per le attività ordinarie di visita ai siti in oggetto (uno all'ingresso e un accompagnatore, che per ragioni di sicurezza, dovrà seguire ad assistere i visitatori nel percorso di visita). Per tutti gli altri casi ovvero per eventi e manifestazioni che prevedano installazione di strutture provvisorie ed impianti tecnologici dovrà essere concordato con il Parco un numero maggiore di addetti alla sorveglianza compatibile con il piano di sicurezza prodotto per l'evento specifico così come indicato nell'art. 4.